



LEGGE E REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE E DELLO STATO CIVILE

27 MARZO 1905.

CAPO I.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1. -

Il registro di popolazione della Repubblica di San Marino è istituito in correlazione ed a completamento della legge pel riordinamento dello stato Civile ed Anagrafe e per l'applicazione dell'apposito Funzionario.

Esso registro sarà ordinato e mantenuto in guisa di poter rispondere nell'interesse e per necessità del servizio pubblico e dei cittadini, al triplice scopo:

- a) di ottenere merce di notamento preciso dello stato delle famiglie delle persone, e merce la registrazione delle mutazioni successive nello stato stesso, il censimento diuturno e perpetuo della popolazione;
- b) di mettere e di mantenere in evidenza le indicazioni necessarie per conseguire, colla ricognizione legale del diritto di cittadinanza la esecuzione regolare e completa della legge sulla emigrazione dei forensi;
- c) di addimostrare in qualunque tempo ed in maniera regolare e concludente il numero e lo stato della popolazione Sammarinese per gli effetti politici e finanziari previsti dalla convenzione col Regno d'Italia in data 28 giugno 1897.

Art.2.

- In armonia coi fini indicati nel precedente articolo, il registro di popolazione comprenderà distinguendole come si dirà in seguito all'Art. 3 nei riguardi del diritto e del fatto:

- a) tutte le famiglie e le persone qualunque sia la loro origine e provenienza aventi la loro dimora abituale nel territorio della Repubblica;
- b) le famiglie dei cittadini assenti in maniera non temporanea dal suolo della Repubblica. Il tutto in conformità delle disposizioni contenute negli art. 15 e seguenti fino al 23 di questa legge.

Sarà tenuto in guisa da potersi in esso a colpo d'occhio ed a ogni momento in armonia cogli art. 37 e 42 di questa legge distinguere e rilevare per mezzo di segni caratteristici di colore e di forme nei fogli, nelle schede o negli elenchi sovraindicati;

c) la proprietà della casa, se pertinente a Cittadino Sammarinese od estero;

d) la posizione e stato di ogni famiglia e d'ogni individuo, nei riguardi dell'origine, della cittadinanza, della naturalizzazione, della residenza ecc.

Art.3.

- Il registro della popolazione sarà composto di:

a) fogli di casa (Modello I);

b) fogli di famiglia (Modello II);

c) schede individuali (Modello III); Sarà corredato di elenchi e di schede speciali:

d) per le iscrizioni provvisorie nei casi contemplati da questa legge;

e) per il censimento dei cittadini Sammarinesi residenti all'estero.

CAPO II.

Fogli di Casa.

Art.4.

- I fogli di casa saranno raggruppati per Centri e Parrocchie in conformità della tabella che fu seguito alla presente legge.

Per ciascun centro o Parrocchia i fogli di casa si terranno disposti secondo l'ordine alfabetico delle vie e delle piazze per ciascuna via o piazza secondo la numerazione civica dei fabbricati, che dovrà essere precedentemente completata a termine degli art. 7 e 15 della legge 27 marzo 1905 sui provvedimenti per lo Stato civile e per l'anagrafe.

Per la compilazione di questi fogli e per ogni successivo schiarimento relativo ai medesimi, l'ufficiale anagrafico potrà consultare i registri catastali o promuovere in ogni tempo le dichiarazioni del Catastiere di cui al Regolamento 18 giugno 1868.

Art.5.

- Si formerà un foglio di casa Modello A) per ciascun fabbricato avente un proprio numero civico che da adito agli appartamenti e quartieri situati nei diversi piani delle case.

Quando il numero civico sia attribuito anche alle botteghe, ai laboratori situati al pianterreno della casa si noteranno questi numeri sul foglio corrispondente al numero della porta principale delle case, specificando l'uso cui servono gli ambienti così numerati.

Se all'abilitazione di una famiglia si accede da scale separate, con porte aventi numerazioni proprie o situate nella medesima o in via diversa, si formerà per ognuno di questi numeri civici un foglio di casa col semplice richiamo al foglio corrispondente al numero della porta principale.

Art.6.

- In ogni foglio di casa si indicherà anzitutto il cognome e nome del proprietario delle medesima colle distinzioni di cui all'art. 3 lett. f. Seguiranno i numeri d'ordine cioè quali sono contrassegnati a termine dell'art. 8 le famiglie che abitano o che venissero successivamente ad abitarvi.

Se una casa ha più scale ciascuna delle quali dà accesso ad appartamenti diversi si contrassegnarono le singole scale coi numeri subalterni o con lettere d'alfabeto e nel foglio corrispondente l'iscrizione dei numeri d'ordine delle famiglie dovrà farsi distintamente per ciascuna scala.

Art.7.

- Quando una casa venisse demolita od altrimenti distrutta il foglio corrispondente sarà conservato nell'Archivio Governativo per dieci anni.

CAPO III.

Fogli di Famiglia.

Art.8.

- Si formerà un foglio per ciascuna famiglia (Modello II).

Per famiglia s'intende non solo ogni focolare domestico, ossia la riunione abituale di più persone legate fra loro da vincoli di sangue, ma anche ogni persona indicata all'art. 17.

Fanno parte della famiglia i domestici che vi sono a stabile servizio e le altre persone che vi convivono abitualmente con essa.

Quando in uno stesso quartiere od appartamento coabitano insieme più famiglie si faranno altrettanti fogli separati.

Il foglio di famiglia sarà intestato al capo di essa e vi iscriveranno tutti coloro che appartengono alla famiglia segnando subito dopo il capo i congiunti di esso, poi i domestici e le altre persone che convivono con lui.

Ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero progressivo e la numerazione è unica per tutto lo Stato.

I fogli sono ordinati secondo questo numero in scaffali con opportuni scompartimenti portanti estesamente l'indicazione dei numeri esterni dei fogli che contengono.

Art.9.

- Nel foglio di famiglia saranno annotate le mutazioni che questa subisce pel fatto di nascita, morte, matrimoni, immigrazioni nel Regno di Italia ed in altri Stati, o pel fatto di cambiamento fra le persone di servizio o di altre che convivevano stabilmente con la famiglia.

Quando avvenga cambiamento nella persona del capo di famiglia, si farà la corrispondente variazione nella intestazione del foglio.

Il tutto in relazione con quanto è disposto nel Capo 2° di questa legge.

Art.10.

- I fogli di famiglia che venissero eliminati a termine dell'art. 31 verranno conservati in archivio per dieci anni disposti alfabeticamente in apposito casellario.

Quando si debba inscrivere sul registro una nuova famiglia, al foglio corrispondente si darà un numero esistente e non saranno adoperati in numeri anteriori rimasti scoperti per eliminazione di fogli di famiglia a cui quei numeri si riferiscono.

Si terrà però un elenco (Modello IV) con numerazione ordinata progressiva di fogli via via eliminati per potere, sottraendo questi dal totale dei fogli firmati, determinare in qualsiasi tempo quante siano effettivamente le famiglie esistenti nel territorio della Repubblica.

CAPO IV.

Art.11.

- Le schede individuali (Modello III) contengono il nome, il cognome, la paternità, il sesso della persona; la data ed il luogo di nascita; lo stato civile della persona cioè se celibe se coniugata o vedova, col cognome e nome del coniuge e cogli ulteriori cambiamenti nello stesso stato civile, nella professione e condizione.

Contengono inoltre la data e l'esito della vaccinazione, il grado d'istruzione (se sa leggere e scrivere) nonchè il cenno delle promozioni conseguite in tutti i rami di studio, dalla scuola elementare alle lauree; le dichiarazioni concernenti il servizio militare in base alle leggi 15 gennaio 1867 27 maggio 1872 e 17 giugno 1882.

Contengono infine in relazione al disposto dell'art. 1 comma b) le dichiarazioni eventuali sulla cittadinanza.

Ciascuna scheda deve inoltre indicare: il numero d'ordine progressivo col quale è contrassegnato il foglio della famiglia a cui la persona appartiene; in fine le abitazioni successive occupate dalla persona nel suolo della Repubblica, e se la persona stessa è impegnata dal Regno d'Italia o da altro Stato e il luogo di provenienza.

Art.12.

- Le indicazioni per la formazione delle schede individuali (Modello III) saranno dedotte:

a) in quanto si riferisce ai dati chiesti nel secondo comma dell'articolo predetto dalle indicazioni che potranno rispettivamente fornire i medici, i direttori degli studi, i capi delle milizie, colla presentazione dei documenti analoghi.

Questo nei riguardi della prima formazione, fermo per quanto riflette i mutamenti successivi, quanto è disposto negli art. 23, 33-38 della presente legge.

Art.13.

- Le schede individuali devono essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico dei cognomi per l'intero Stato, l'una dopo l'altra in apposito casellario, in modo da servire anche come indice per rintracciare prontamente qualsiasi persona ed assicurarle in maniera da impedire che possano facilmente disperdersi.

Art.14.

- Le schede individuali che verranno eliminate a termine dell'art. 31 saranno conservate entro apposito scompartimento ed in ordine alfabetico.

CAPO V.

Norme per le iscrizioni.

Art.15.

- Le iscrizioni nel registro di popolazione, secondo le massime fondamentali contenute nei primi tre articoli di questa legge saranno eseguite sotto la vigilanza della commissione di cui all'art. 6° della legge 27 marzo 1905 sui provvedimenti per lo stato civile e per l'anagrafe. Alle iscrizioni stesse in una od in altra parte del Registro come all'art. 3° ed in specie della qualificazione nelle schede individuali riferentesi alla cittadinanza, si farà risultare sommariamente nei verbali della commissione stessa sotto le responsabilità dell'Ufficiale Anagrafico.

I verbali della Commissione saranno scritti in apposito giornale numerato previamente in ciascun foglio dal presidente.

Il giornale rappresenterà in forma succinta, anche per semplice richiamo di moduli o di numeri, la cronografia e la giustificazione, delle prime iscrizioni e di ogni movimento successivo.

Art.16.

- Agli effetti dell'art. 2 (Comma a) si ritiene abituale la dimora di coloro che risiedono nello Stato Sammarinese da un anno almeno senza notevoli interruzioni. Per lo contrario agli effetti del comma b) dell'articolo stesso si ritengono assenti coloro che per ragioni di un ufficio, d'impiego o di esercizio di un arte, commercio industria, o per qualsiasi altra ragione hanno preso dimora nel Regno d'Italia od in altra parte d'Europa o del mondo.

Il tutto come disposizione di fatto ma colle riserve scatenanti nel primo capo della legge 6 agosto 1864 sulla immigrazione dei forensi e nel secondo del disposto dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1873.

Il soggiorno che taluno faccia durante una parte dell'anno fuori del luogo di sua abituale dimora, non è motivo sufficiente per ritenere che egli abbia trasferito altrove la sua dimora stessa.

Art.17.

- Gli impiegati delle amministrazioni pubbliche della Repubblica e gli appartenenti alla Gendarmeria fanno parte della popolazione stabile, rimossa ogni eccezione.

Art.18.

- Gli studenti Sammarinesi temporaneamente assenti per motivi di istruzione e di educazione delle loro famiglie restano iscritti, finchè tali, presso le medesime sia che si recano altrove.

Per lo contrario gli studenti esteri che per ragioni di studio e di educazione si rechino a dimorare temporaneamente a San Marino sono iscritti con scheda provvisoria in conformità di quanto è dichiarato nell'art. 27.

Art.19.

- I bambini collocati a balia appartenenti a famiglie aventi dimora nella Repubblica restano iscritti presso la famiglia cui appartengono, sia che la balia risieda nel territorio dello Stato, sia che altrove.

Dei bambini provenienti dall'estero e collocati a balia nel territorio della Repubblica vien presa nota nella scheda provvisoria di cui al piu' volte citato art. 2 f.

Art. 20. -

Gli esposti collocati a balia nel territorio della Repubblica provenienti da un ospizio provvisorio sono iscritti come all'art. 27, ed in tale posizione rimangono fino a quando non siano riconosciuti od adottati da qualche famiglia.

Nel primo caso la loro iscrizione provvisoria cesserà de jure; negli altri casi passeranno alla popolazione stabile colle norme generali di questa legge.

Art.21.

- Tenute ferme le norme stabilite dai precedenti articoli di questo capo la Commissione deciderà secondo i casi, se come debbansi iscrivere:

- a) gli infermi in ospedali pubblici o privati, i mentecatti ricoverati temporaneamente in stabilimenti di beneficenza a scopo di cura;
- b) i detenuti non definitivamente condannati ed i condannati a pena non perpetua;
- c) i minorenni reclusi nelle case di correzione sia per espiazione di pena temporanea, sia per la domanda dei genitori tutori.

Art.22.

- Serbate le analogie di ragione in armonia colle leggi della Repubblica la Commissione giudicherà in primo grado salvo sempre il diritto a ricorso e le decisioni dell'Autorità giudiziaria componente, se ed in quale forma debba aver luogo l'iscrizione:

- a) delle persone ricoverate in stabilimenti di Beneficenza che accolgono i beneficiati per tutta la vita;

b)dei condannati a pena perpetua. La Commissione giudicherà inoltre in tutti i casi dubbi e controversi per l'applicazione di questa legge.

Art.23.

- Eseguite le iscrizioni e gli affogliamenti in conformità delle norme segnate da questa legge nessuna variazione o modificazione potrà essere fatta al registro, che non possa essere giustificata alla stregua degli atti dello Stato Civile e di tutte le altre denunce di mutazione o di complemento contemplare nei seguenti cap. VI e VII.

La stessa massima vale pei casi di errori materiali, di ricorsi esibiti e di decreti delle autorità componenti, nei quali casi la correzione e l'annotamento sono eseguiti nelle forme stabilite dagli ultimi due comma dell'art.15.

Nessuna persona iscritta può essere radiata, se non per morte o per emigrazione permanente.

In quest'ultimo caso fermo il disposto dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1873, sarà cura dell'Ufficiale provvedere sia per le iscrizioni dell'elenco dei cittadini assenti; sia per la redazione dell'atto che nella varietà dei capi si riterrà necessario.

CAPO VI.

Registrazione dei movimenti.

Art.24.

- L'Ufficiale anagrafico deve prender nota nel registro di popolazione:

a) delle mutazioni che avvengono per nascita, morte, matrimoni, nel territorio della Repubblica;

b)dei fatti stessi avvenuti all'estero e riguardanti cittadini Sammarinesi, nell'uno e nell'altro caso noterà ed occorrendo promuoverà per le iscrizioni analoghe i dati e le notizie concernenti formazione, riunione, cambiamenti di abitazione, immigrazione e trasferimento all'estero e viceversa.

Prenderà nota delle denunce di mutamenti di proprietà dei fabbricati per gli effetti dei primi tre articoli di questa legge, nonchè dei decreti emessi in materia di cittadinanza eseguendo le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni scatenanti degli atti summenzionati.

Il tutto in conformità delle massime espresse nel precedente art. 23 e tenuto conto delle notizie che avrà ricevuto o che sarà procurato in conformità dei seguenti art. dal 25 al 32 inclusivi.

Per quanto riflette la statistica delle cause delle morti l'Ufficiale si attiene alle norme stabilite del Regolamento di polizia mortuaria per gli effetti degli art. 36 e 39 lett. C) di questa legge.

Art.25.

- Per le mutazioni derivate da nascite, morti e matrimoni, come all'art. 24, l'Ufficio riceve le notizie dei duplicati di Stato Civile (a, b, c) che i Parroci sono obbligati a registrare di volta in volta e trasmettere in fin di mese. Per le mutazioni predette e per le altre indicate nel primo comma del precedente articolo, le notizie sono ridotte sia dalle denunce mensuali dei parroci sia delle

dichiarazioni presentate direttamente all'Ufficio degli interessati, secondo il disposto della legge 14 dicembre 1873, sia dagli atti pervenuti dall'Estero, relativo a cittadini Sammarinesi, ben inteso che tali ultimi atti, benchè riferibili a movimenti di data anteriore al mese ultimo scorso, devono far parte del movimento in corso con quelle norme che saranno indicate nelle istruzioni di cui all'art. 42.

E' riservato alla diligenza dell'Ufficio Anagrafico il controllare ed il completare i movimenti predetti per mezzo del Segretario degli Esteri, dell'Ispettore Politico, del Comandante la Gendarmeria e degli altri funzionari ed agenti al servizio della Repubblica.

Per regola generale i passaporti prima di essere consegnati ai richiedenti devono essere esibiti all'Ufficio Anagrafico per gli intenti di questa legge.

Per quanto riguarda le mutazioni di proprietà pei fabbricati e le modificazioni sopravvenute nei medesimi per demolizione, costruzione, costruzioni, od aggiunte spetta al Catastiere trasmettere di volta in volta analoga notizia all'Ufficiale Anagrafico in base all'art. 30 ultimo capoverso della legge 18 giugno 1868 sulla Conservazione del Catasto.

Art.26.

- All'obbligo dei cittadini, specie per quanto riflette la presentazione all'Ufficio Anagrafico del Moduli (a, b, c), è sostituito l'obbligo di trasmissione diretta dei Parroci all'Ufficio Centrale giusta l'art. 3 della legge sui provvedimenti per lo Stato Civile e l'obbligo dei parroci in ordine alla trasmissione delle denunce è mantenuto in pieno vigore a tenore del combinato disposto della legge 14 dicembre 1873 e di quella ora indicata.

In aggiunta alle disposizioni predette si determina:

a) le denunce o modificazioni anzidette, comprese quelle di cui all'art. 25 ultimo capoverso possono essere spedite in franchigia per posta entro busta aperta e raccomandata gratuitamente d'Ufficio, purchè non contengano dichiarazioni estranee all'argomento;

b) che presenta a mano una denuncia scritta e chi ne fa una verbale relativa agli argomenti indicati in questa legge, ha diritto di riceverne ricevuta in forma sommaria.

La ricevuta deve distaccarsi da apposito bollettario (a madre e figlia) per cura dell'Ufficiale anagrafico, o del Parroco cui viene presentato.

Art.27.

- Indipendentemente dall'obbligo che incombe ai forestieri immigrati pel disposto dell'art. 10 della legge 14 dicembre 1873 e da quello che incombe ai padroni di casa pel disposto dell'art. 11 della legge stessa, l'ufficio di anagrafe ricevuta notizia o denuncia di ingresso nello stato di una data famiglia o persona ha l'obbligo di accettare se sia il caso di effettuarne le iscrizioni nel registro della popolazione stabile. In ogni caso e sino che l'ufficio non abbia ricevuti i necessari schiarimenti a chi di ragione e non sia stata emessa regolare decisione in argomento resta fermo l'obbligo per l'Ufficiale Anagrafico di compilare per ciascuna persona una scheda provvisoria diversa della popolazione stabile. Questa massima è applicabile in tutti i casi in cui l'Ufficio Anagrafico ritenga dubbio il caso o insufficienti i dati ricevuti per provvedere ad una data iscrizione.

Art. 28.

- Quando l'Ufficio Anagrafico non possiede tutti i dati necessari per fare le annotazioni prescritte da questa legge, ovvero abbia rilevata qualche discordanza fra le notizie ricevute e le risultanze degli atti, inviterà il capo famiglia a presentarsi e a formare gli schiarimenti che potrebbero occorrere per sé e per gli individui che compongono la famiglia presenti od assenti) per i domestici e per gli estranei che coabitano con esso.

Uguale invito potrà rivolgere alle persone indicate negli art. 11 e 12 della legge 14 dicembre 1873.

Questi inviti debbono essere notificati nelle forme di legge.

La disobbedienza ai medesimi costituisce infrazione punibile con ammenda come all'art. 10 della legge 14 dicembre 1873.

Art. 29.

- Quando all'Ufficiale Anagrafico si presenti persona per richiesta di certificati o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico o privato l'Ufficiale stesso è tenuto a verificare se il richiedente sia iscritto nel registro di popolazione e se tutte le indicazioni del medesimo corrispondono alla situazione attuale. Ove risulti che il richiedente abbia contravvenuto alle disposizioni di questa legge, l'Ufficiale stenderà immediatamente apposito processo verbale e procederà alle rettificazioni occorrenti, colle norme stabilite dalla presente legge.

Art. 30. -

Quando dalle notificazioni ricevute l'Ufficio venga a rilevare che alla uscita di una persona o di una famiglia da una abitazione non corrisponde l'ingresso della medesima in altra abitazione dello Stato, che manca la dichiarazione di emigrazione per un Comune del Regno d'Italia o per l'Estero, l'ufficio Anagrafico farà assumere informazioni presso il vicinato per accertare se la detta persona o famiglia si trovi tutt'ora nel territorio della Repubblica e dove, se sia emigrata o per qual luogo, salvo in ogni caso i provvedimenti dell'Ufficio per l'esecuzione della legge.

Art. 31.

- Quando una persona abbia cessato di far parte della popolazione stabile della Repubblica per morte o per emigrazione stabile come all'art. 23 comma 3 di questa legge la corrispondente scheda individuale sarà eliminata dal Registro segnandovi sulla medesima nel caso di decesso, la data e la causa della morte, e nel secondo caso, la data della emigrazione, colla indicazione della nuova dimora e col richiamo all'atto contemplato nell'ultimo comma dell'articolo sovra citato.

Parimenti quando una famiglia abbia cessato di far parte della popolazione stabile dello stato per morte o per emigrazione permanente di uno o più individui ovvero questi siano passati a convivere con altra famiglia o ne abbiano costituite delle nuove nel territorio della Repubblica, il foglio corrispondente dovrà essere eliminato dalle serie, segnando pel medesimo la causa che ha determinato l'eliminazione.

Art. 32.

- L'Ufficiale Anagrafico avrà cura di richiamar d'ufficio o per richieste dei privati gli atti concernenti lo Stato Civile dei Cittadini Sammarinesi dimoranti all'Estero, sia per scopo di promuovere di completare o rettificare le iscrizioni dei medesimi, sia per accertare la verità di notizie venute a sua cognizione.

Il tutto colle debite cautele e previa le opportune informazioni serbata in ogni caso la via gerarchica e presi occorrendo gli ordini superiori.

Le Autorità e i Funzionari tutti, civili e militari, e piu' specificatamente i Notai, i Parroci e gli Agenti inferiori agli stipendi della Repubblica, che per ragioni d'ufficio od in qualsiasi altro modo venissero a cognizione di fatti concernenti lo Stato civile dei Cittadini Sammarinesi hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficiale anagrafico.

Lo stesso obbligo, appartiene ai parenti, agenti o rappresentanti dimoranti nello stato per quanto riflette rispettivamente i propri congiunti, padroni o mandanti nel caso sovraindicato.

La Repubblica ascriverà a titolo di merito l'opera che i signori Consoli presteranno in favori dei Cittadini Sammarinesi dimoranti all'Estero per l'adempimento di questo articolo.

Art. 33.

- Le iscrizioni delle notizie riguardanti la seconda parte delle schede individuali (Modello III) giusta gli art. 11 e 12 di questa legge, sarà eseguita una volta all'anno nel mesi di febbraio, per cura dell'Ufficiale Anagrafico a cui spetta l'obbligo di raccogliere e di riordinarle per gli effetti del rapporto generale statistico di cui all'art. 9 della legge sui provvedimenti per lo Stato Civile e per l'Anagrafe.

A questo fine l'ufficiale stesso non mancherà, occorrendo, di ricordare in tempo quanto sopra ai funzionari in detto articolo contemplato.

Riuscito infruttuoso l'ammonimento, l'Ufficiale Anagrafico ne riferisce alla Commissione per tutto quanto a questa appartiene a termine dell'art. 38 lett. g).

Le notizie concernenti l'esito di studi compiuti e di titoli accademici riportati all'Estero saranno forniti direttamente dagli interessati colla esibizione del relativo Diploma.

CAPO VII.

Accertamenti e pubblicazioni

mensili ed annuali.

Art. 34.

- L'Ufficiale anagrafico terrà un elenco conforme al Modello V nel quale sarà riassunto mensilmente il movimento avvenuto nella popolazione stabile, nel Comune, pel fatto delle nascite, delle morti, delle emigrazioni dal Regno d'Italia e da altre parti dell'Estero, nonché delle emigrazioni come sopra distinte.

Oltre ai dati riguardanti la popolazione si indicherà in questo elenco anche il numero delle persone iscritte soltanto provvisoriamente a termine degli art. 18, 19, 21, 22 e 27 di questa legge.

A margine di questo elenco l'Ufficiale dichiarerà di avere riportate nel registro di popolazione le annotazioni descritte nell'Elenco di cui si tratta.

Art. 35.

- Spirato il decimo giorno di ciascun mese l'Ufficiale anagrafico verifica se da parte dei cittadini interessati e dei parroci gli siano pervenuti le denunce di cui trattano gli art. 24, 25 e 26 di queste leggi ed caso negativo, entro il termine massimo di tre giorni successivi, pel ritiro o per la rinnovazione dei documenti mancanti colle norme tracciate dall'art. 40 di questa legge.

Esaurito questo primo compito, verificati ordinati e corretti gli elementi del movimento, elevati se del caso i procedimenti contravvenzionali, l'Ufficiale prepara lo schema del riassunto mensile di cui ai seguenti articoli.

Art. 36.

- Non piu' tardi del giorno 15 di ciascun mese la Commissione di cui all'art. 15, convocata dal suo presidente in seguito a mozione dell'Ufficiale anagrafico:

- a) procede all'esame degli atti del movimento ed accerta la regolarità;
- b) ne ordina la iscrizione in conformità delle massime stabilite nel precedente capo VI;
- c) verifica la statistica mensile delle cause delle morti di cui agli art. 24, 31 di questa legge;

d) rivede il registro dei certificati emessi in conformità dell'art. 13 della legge citata altrove, e prende atto dei verbali delle contravvenzioni constatate nel mese e verifica lo stato delle riscossioni effettuate in conseguenza delle multe inflitte antecedentemente;

f) legge, approva e firma il verbale della precedente seduta;

g) autorizza la pubblicazione e la trasmissione alla Reggenza del movimento mensile numerico di cui al presente articolo in relazione al disposto dell'art. 8 della legge sui provvedimenti ecc. piu' volte citata.

Art. 37.

- Dal prospetto di cui al precedente articolo, serbata quanto alle forme la massima accennata nell'art. 42, dovranno dopo il riporto delle cifre generali appartenenti dal prospetto ultimo precedente risultare i dati del movimento dell'ultimo mese precedente, distinti in guisa che se ne possa indurre a colpo d'occhio la popolazione della Repubblica secondo le distinzioni fondamentali stabilite dai primi articoli di questa legge tenuto calcolo anche delle iscrizioni provvisorie di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

Dovrà in apposito fianco del prospetto indicarsi il numero dei matrimoni celebrati colle indicazioni desunte dai medesimi. Dovrà finalmente in allegato al numero dei morti, indicarsi la causale delle medesime, in base ai dati analoghi che saranno stati rimessi all'Ufficio in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria ed in relazione al disposto degli art. 24 e 36 di questa legge.

Art. 38.

- Nel mese di gennaio di ogni anno l'ufficiale anagrafico eseguirà o farà eseguire nei modi che saranno prescritti dalla commissione una revisione generale in ciascuna parrocchia, allo scopo di accettare se sostanzialmente le situazioni delle famiglie e degli individui si trovino in esatta

corrispondenza colle risultanze della Anagrafe dello Stato. Compiuta tale verifica constatatene i risultati e persone notamento, l'Ufficiale anagrafico dispone per la convocazione straordinaria della Commissione cui spetta di verificare entro la prima quindicina di febbraio.

- a) Se il registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;
- b) se i fogli e le schede che lo compongono siano al loro posto;
- c) se la numerazione civica sia stata conservata nelle case esistenti e se siasi provveduto eventualmente a porre i numeri nelle case di nuova costruzione o ampliate;
- d) se le scritturazioni siano state fatte nitidamente;
- e) se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei termini e modi statistici;
- f) se e come sia stato curato l'eseguimento delle sanzioni penali;
- g) se da parte dei funzionari cui accenna l'art. 33 di questa legge sia stato adempiuto a quanto loro rispettivamente incombe nei riguardi del rapporto generale statistico.

Trovando qualche irregolarità la Commissione dà senza indugio le disposizioni necessarie affinché sia riparato agli errori ed alle ammissioni e ne sia evitata la rinnovazione.

Art. 39.

- Ogni anno, entro il mese di marzo, compiute le operazioni di cui al precedente art. 38 sarà riepilogato il movimento della popolazione stabile dell'anno immediatamente precedente ed indicata la situazione numerica della medesima alla mezzanotte del 31 dicembre.

Questa situazione si determinerà aggiungendo alla popolazione stabile, quale risulta alla fine dell'anno avanti, il numero dei nati dai genitori aventi dimora abituale, quando anche la nascita sia avvenuta fuori dello Stato, più il numero degli immigrati che vennero a stabilirsi nello Stato sottraendone di poi coloro che trasferiscono altrove la propria dimora abituale ed i defunti appartenenti alla popolazione stabile ancorchè la morte sia avvenuta fuori del suolo della Repubblica.

Alla detta situazione si farà seguire l'indicazione del numero delle persone che alla stessa data erano iscritte nel registro di popolazione soltanto provvisoriamente.

In appositi specchietti si farà risaltare:

- a) Il numero dei matrimoni eseguiti;
- b) il movimento che si è verificato nei cittadini Sammarinesi residenti all'Estero e di quello degli Esteri residenti a San Marino;
- c) la statistica riassuntiva delle cause della mortalità;

Questa situazione deve essere pubblicata e trasmessa alla Reggenza come all'art. 9 lettera A della legge sui provvedimenti ecc. e farà parte del rapporto generale statistico di detta legge contemplato.

CAPO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 40.

- In relazione colle massime stabilite dall'art. 2 comma C e dall'articolo 14 della legge altrove citata sull'ordinamento dell'anagrafe e dello Stato Civile, ogni qualvolta l'Ufficiale anagrafico dovrà dare disposizioni pei provvedimenti d'Ufficio, sarà in dovere di prendere i debiti accordi con l'ufficio di contabilità per le eventuali spese da anticipare ogni qualvolta queste occorranno per richiamare o redigere dichiarazioni o denunce od atti ricusati od ommessi da Funzionari e da Cittadini necessari per la esecuzione delle altre leggi dello Stato aventi relazione con l'anagrafe e con lo Stato Civile.

Bene inteso che di tali spese serbato, il procedimento di legge, dovrà il funzionario cui spetta tenere il debito conto per conseguire il rimborso da chi di ragione, insieme con le multe legalmente applicate, mentre dal canto suo, l'Ufficiale Anagrafico sarà in dovere di tenere nota esatta da aver sempre presente sino al suo completo esaurimento in relazione col disposto degli art. 35, 36, 38 lettera f di questa legge.

Art. 41.

- Sono condonate le penalità incorse e non pagate alla data della promulgazione di questa legge, per le infrazioni alle leggi sullo Stato Civile, sull'Anagrafe e sull'immigrazione dei forensi, purchè tutti coloro che non si trovino in regola a termini delle legge stesse si mettono in ordine nei termini che saranno stabiliti con manifesto della Reggenza come al seguente art. 42, in armonia col disposto dell'art. 3 della legge sui provvedimenti per lo Stato Civile e per l'Anagrafe. Sono mantenute in pieno vigore le penalità stabilite dalla legge 6 agosto 1874 sulla immigrazione dei forensi, e quelle altresì comminate dalla legge 14 dicembre 1873 sullo Stato Civile. Le sanzioni penali comminate da questa ultima legge all'art. 5 sono applicabili ai funzionari che si rendessero responsabili di trasgressione agli obblighi stabiliti dalla legge presente.

Art. 42. -

Apposite istruzioni da emanarsi per cura della Reggenza sentita la Commissione di cui all'art. 15 della legge sui provvedimenti fisseranno;

- a) i modi ed i termini entro i quali dovrà procedersi alla verifica e complemento della numerazione civica;
- b) i disegni caratteristici dei fogli e delle schede in corrispondenza con le distinzioni fondamentali indicate negli art. 1, 23;
- c) le norme con cui dovrà procedere all'accertamento ed alla iscrizione dei cittadini Sammarinesi residenti all'Estero;
- d) le disposizioni d'ogni specie e d'ogni natura che potranno ravvisarsi necessarie per le esecuzione di questa legge.

Il tutto in relazione colla legge sui provvedimenti per lo Stato Civile ecc piu' volte citata e coi coordinamenti che saranno del caso.

Art. 43.

- La presente legge acquisterà forza obbligatoria col primo aprile 1905.